

Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 05 febbraio 2016

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 28 gennaio 2016 - n. X/4762
Modifica della deliberazione n. X/2944 del
19 dicembre 2014 disposizioni attuative quadro infrastrutture
verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità
(comma 2 bis e seguenti, art. 43, l.r. 12/2005)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- gli «Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020» (2014/C 204/01) e in particolare la parte II del capitolo 2 «Aiuti a favore del settore forestale cofinanziati dal FEASR, concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di misure cofinanziate o a titolo di semplici aiuti di Stato», sezioni 2.1.1. «Aiuti alla forestazione e all'imboschimento» e 2.8.1 «Aiuti per azioni forestali e interventi specifici con l'obiettivo principale di contribuire a mantenere o ripristinare l'ecosistema forestale e la biodiversità o il paesaggio tradizionale»;
- il regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GUCE I. 352 24 dicembre 2013);
- i commi 2 - bis, 2 - bis1, dell'art. 43, della l.r. 12/2005 che prevedono rispettivamente:
 - una maggiorazione percentuale del contributo per gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole, prevedendo contestualmente la destinazione di tali maggiorazioni alla realizzazione di interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità;
 - l'istituzione di un fondo regionale alimentato da enti pubblici e da introiti derivanti dai contributi sopracitati;
- la d.g.r. 22 dicembre 2008, n. 8757 «Linee guida per la maggiorazione del contributo di costruzione per il finanziamento di interventi estensivi delle superfici forestali (art. 43, comma 2 - bis, l.r. n. 12/2005)»;
- la d.g.r. 10 febbraio 2010, n. 11297 «Linee guida relative all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 - bis, art. 43, l.r. n. 12/2005 e modalità di gestione del fondo di cui al comma 2 - bis 1, art. 43, l.r. n. 12/2005 (fondo aree verdi)» e in particolare l'allegato A) che stabilisce:
 - all'art. 1 che «Il fondo aree verdi è istituito allo scopo di sostenere la realizzazione di interventi che, in conformità a quanto previsto all'art. 43 comma 2 - bis l.r. 12/05 e alle relative linee guida stabilite dalla d.g.r. n. 8757/2008, consentono di perseguire obiettivi di sviluppo territoriale e di salvaguardia e valorizzazione del sistema rurale paesistico - ambientale, in particolare mediante la valorizzazione dei contesti agricoli, forestali, naturali e paesaggistici e con attenzione al recupero di aree degradate»;
 - all'art. 2, comma 1, che «possono usufruire degli interventi finanziari a valere sul fondo i comuni, loro associazioni o consorzi o unioni che presentino istanza di accesso al fondo anche congiuntamente con altri enti territoriali e i soggetti di diritto privato proprietari o possessori di terreni per realizzare interventi compatibili con le finalità del fondo» e al comma 2 «i soggetti beneficiari possono usufruire degli interventi finanziari conformemente alle modalità di accesso disciplinate dal successivo art. 6»;
 - all'art. 6:
 - comma 1 che «L'accesso agli interventi finanziari previsti dal fondo aree verdi avverrà secondo procedura a sportello o a bando - *omissis* »;
 - comma 2 che «Gli enti richiedenti potranno accedere alle risorse disponibili sul Fondo sulla base della seguente disciplina:
 - a) le risorse di cui all'art. 5 comma 1, lett. (b) e (c) (ovvero, con riferimento all'art. 43 comma 2 bis 1 della l.r.12/05, i proventi delle maggiorazioni derivanti esclusivamente da versamenti delle Amministrazioni comunali sia per i casi per i quali il versamento risulta obbligatorio sia in caso di versamento spontaneo) potranno essere erogate fino a tre anni dalla relativa riscossione, esclusivamente a favore dei soggetti beneficiari ai quali

è imputabile la provenienza delle risorse stesse, come risulta dalla contabilizzazione effettuata dal soggetto gestore ai sensi dell'art. 5, comma 4»;

b) le risorse di cui all'art. 5 comma 1, lett. (a) - risorse regionali e (d) - altre risorse, nonché le risorse di cui all'art. 5 comma 1, lett. (b) e (c) per le quali siano decorsi tre anni dalla relativa riscossione e non impegnate, potranno essere erogate a favore di ulteriori soggetti beneficiari di cui all'art. 2»;

- il d.d.g. 22 dicembre 2011, n. 12754 «Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande per l'accesso al fondo aree verdi secondo procedura a sportello in attuazione dei commi 1, 2 lettera a) e 3 dell'art. 6 dell'allegato A) della d.g.r. 10 febbraio 2010 n. 11297»;

- il piano regionale di sviluppo della X Legislatura, approvato con d.c.r. del 9 luglio 2013, n. X /78, che prevede tra i risultati attesi nell'area economica - agricoltura, politiche agroambientali e pesca - sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare: cod. 110. Econ.16.1 «Azioni a tutela della risorsa suolo agricolo e per l'azzeramento del consumo di suolo»;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. X/2944 del 19 dicembre 2014 «Disposizioni attuative quadro infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità (comma 2 bis e seguenti, art. 43, l.r. 12/2005)»;

Riferito a cura del dirigente proponente che:

- in data 20 marzo 2015 è stata avviata la procedura di notifica con validazione dalla rappresentanza permanente d'Italia all'Unione Europea nel sistema informatico SANI (State Aid Notification Interactive) della deliberazione della Giunta regionale n. X/2944 del 19 dicembre 2014 disposizioni attuative quadro «infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità (comma 2 bis e seguenti, art. 43, l.r. 12/2005)»;
- la procedura di notifica sopra richiamata riguarda tutte le tipologie di intervento ammissibili, di cui al punto 7 dell'allegato 1 alla deliberazione di Giunta regionale n. X/2944 del 19 dicembre 2014, eccezione fatta per la tipologia F «Ripristino suolo fertile» attuata ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GUCE I. 352 24 dicembre 2013);
- con note della commissione europea direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, ref. Ares(2015)1923474 - 6 maggio 2015 e ref. Ares(2015)3279846 - 5 agosto 2015 è stata fatta richiesta, ai fini della conformità dell'atto alla normativa comunitaria, di modificare la base giuridica del regime specificando i riferimenti degli «Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020» (2014/C 204/01) e in particolare le disposizioni di cui alle sezioni 2.1.1. «Aiuti alla forestazione e all'imboschimento» e 2.8.1 «Aiuti per azioni forestali e interventi specifici, con l'obiettivo principale di contribuire a mantenere o ripristinare l'ecosistema forestale e la biodiversità o il paesaggio tradizionale», chiarendo al contempo la natura giuridica dei beneficiari;
- con note della direzione generale agricoltura prof. M1.2015.0285218 del 15 giugno 2015, prof. M1.2015.0340096 del 28 ottobre 2015, prof. M1.2015.0352055 del 5 novembre 2015, prof. M1.2015.0363271 del 9 dicembre 2015 sono state trasmesse alla commissione europea direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale le informazioni richieste, confermando di recepire le osservazioni formulate e di apportare le modifiche richieste alla deliberazione di Giunta regionale n. X/2944 del 19 dicembre 2014 «Disposizioni attuative quadro infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità (comma 2 bis e seguenti, art. 43, l.r. 12/2005)»;

Preso atto della decisione della commissione europea n. C(2015)9692 del 6 gennaio 2016 aiuto di stato Italia (Lombardia) - SA.41321 (2015/N) «Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità» con la quale la commissione europea ritiene che le agevolazioni concesse nell'ambito del presente atto:

- siano compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento

dell'unione europea;

- non costituiscono aiuto di stato, nel caso di beneficiari pubblici, di cui al punto 8, lett. b) della citata decisione, purché i medesimi dichiarino di non esercitare alcuna attività economica derivante dal contributo concesso;

Ritenuto quindi:

- di dover procedere alla modifica, secondo le indicazioni fornite dalla commissione europea, della deliberazione n. X/2944 del 19 dicembre 2014, approvando l'allegato 1 «disposizioni attuative quadro infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità (comma 2 bis e seguenti, art. 43, l.r. 12/2005)», parte integrante e sostanziale del presente atto, composto da n. 15 pagine, che sostituisce l'allegato 1 della citata deliberazione n. 2944/2014, dando altresì attuazione alle disposizioni attuative quadro di cui all'allegato 1, nel rispetto:
 - delle disposizioni degli «Orientamenti dell'unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020» (2014/C 204/01)», di cui ai paragrafi: 2.4 Definizioni; 3.4 Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto; 3.5 Proporzionalità dell'aiuto; 3.7 Trasparenza, punto 128 che stabilisce che gli Stati membri devono garantire la pubblicazione degli atti di notifica in un sito web esaustivo sugli aiuti di Stato a livello regionale o nazionale;
 - della decisione della commissione europea n. C(2015) 9692 del 6 gennaio 2016 Aiuto di stato Italia (Lombardia) - SA.41321 (2015/N) «Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità»;
- di dare attuazione alle disposizioni attuative quadro, con successivi provvedimenti a firma del dirigente della Struttura competente, procedendo all'approvazione dei bandi e delle relative dotazioni finanziarie, all'apertura dei termini di presentazione delle domande nonché alla definizione del modello di domanda, delle modalità e/o modifiche a valenza tecnica delle disposizioni attuative entro i limiti della citata decisione della commissione europea;

Precisato che non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite nella comunicazione della commissione «Orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziate in difficoltà, (2014/C 249/01)», né alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della commissione;

Preso atto del parere favorevole espresso dal comitato valutazione aiuti di stato nella seduta del 21 dicembre 2015;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di modificare, la deliberazione n. X/2944 del 19 dicembre 2014, approvando l'allegato 1 «disposizioni attuative quadro infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità (comma 2 bis e seguenti, art. 43, l.r. 12/2005)», parte integrante e sostanziale del presente atto, composto da n. 15 pagine, che sostituisce l'allegato 1) della citata deliberazione n. 2944/2014;

2. di dare attuazione alla citata delibera nel rispetto:

- delle disposizioni degli «Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020» (2014/C 204/01)», di cui ai paragrafi: 2.4 Definizioni; 3.4 Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto; 3.5 Proporzionalità dell'aiuto; 3.7 Trasparenza, punto 128 che stabilisce che gli Stati membri devono garantire la pubblicazione degli atti di notifica in un sito web esaustivo sugli aiuti di Stato a livello regionale o nazionale;
- della decisione della commissione europea n. C(2015) 9692 del 6 gennaio 2016 Aiuto di stato Italia (Lombardia) - SA.41321 (2015/N) «Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità»;

3. di dare atto che con successivi provvedimenti a firma del dirigente della Struttura competente, si procederà all'approvazione dei bandi e delle relative dotazioni finanziarie, all'apertura dei termini di presentazione delle domande nonché alla definizione del modello di domanda, delle modalità e/o modifiche a valenza tecnica delle disposizioni attuative di cui al punto 1, entro i limiti della citata decisione della commissione europea;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto e del suo allegato e di tutta la documentazione riguardante la procedura di notifica alla commissione europea, sul sito della Regione Lombardia;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto e del suo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6. di stabilire che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

DISPOSIZIONI ATTUATIVE QUADRO "INFRASTRUTTURE VERDI A RILEVANZA ECOLOGICA E DI INCREMENTO DELLA NATURALITA' "**1 TITOLO MISURA**

" INFRASTRUTTURE VERDI A RILEVANZA ECOLOGICA E DI INCREMENTO DELLA NATURALITA' "

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Comma 2 bis e 2 bis1, art.43 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 "Legge per il governo del territorio" e seguenti provvedimenti attuativi:
 - o D.g.r. 8757/2008 - Linee guida per la maggiorazione del contributo di costruzione per il finanziamento di sistemi verdi;
 - o D.d.u.o. 2609/2009 - Modalità aggiornamento strato informativo;
 - o D.g.r. 11297/2010 - Linee guida per l'istituzione e modalità di gestione del Fondo Aree Verdi (FAV);
 - o D.d.g. 11517/2010 - Disposizioni tecniche per il monitoraggio;
 - o D.d.g. 12754/2011 - Disposizioni tecniche per l'accesso al Fondo Aree Verdi;
- l.r. 5 dicembre 2008 n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura foreste, pesca e sviluppo rurale";
- Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa- Bruxelles, 6.5.2013 COM(2013) 249 final;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01) GUCE C 204 01.07.2014 e in particolare la parte II del capitolo 2 "Aiuti a favore del settore forestale cofinanziati dal FEASR, concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di misure cofinanziate o a titolo di semplici aiuti di Stato" sezioni 2.1.1. Aiuti alla forestazione e all'imboschimento e 2.8.1 Aiuti per azioni forestali e interventi specifici con l'obiettivo principale di contribuire a mantenere o ripristinare l'ecosistema forestale e la biodiversità o il paesaggio tradizionale;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GUCE L352 24.12.2013).

3 MOTIVAZIONE DELL'INTERVENTO

Gli interventi promossi nascono dall'esigenza di salvaguardia e sviluppo del sistema rurale-paesistico-ambientale e in particolare di riequilibrio degli scompensi funzionali del sistema agroambientale in relazione al sistema socio-economico, che tra l'altro ha comportato una drastica riduzione di suoli permeabili.

La pluralità degli interventi promossi, di tipologia forestale a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità, sono proiettati ad incentivare l'infrastrutturazione verde del territorio lombardo, anche quale volano di sviluppo socio-economico-territoriale, con particolare attenzione:

- alla funzione di presidio dei nodi di conurbazione quali ambiti oggetto di forti trasformazioni territoriali, al fine di evitare l'irreversibile saldatura dell'urbanizzato e mantenere la permeabilità, recuperando e valorizzando i terreni agricoli, privilegiando interventi di scala sovralocale;
- a quelle situazioni di degrado paesaggistico e ambientale (determinato da abbandono, dismissione funzionale o compromissione di valori e di componenti del sistema rurale) per le quali la realizzazione dei progetti della tipologia in argomento costituisce occasione di riqualificazione e di ricomposizione del paesaggio agrario;
- ai comprensori privi o scarsi di vegetazione forestale (pianura e collina, ambiti dove tra l'altro le dinamiche delle trasformazioni territoriali sono più veloci e di maggiore intensità);
- al potenziamento dell'infrastrutturazione verde del territorio regionale anche in coerenza con le indicazioni del Piano Territoriale Regionale e del Piano Paesaggistico Regionale.

L'infrastruttura verde, intesa quale struttura permanente del territorio, può svolgere un ruolo di primo piano anche in termini di adattamento ai cambiamenti climatici e di servizio al comparto agricolo ed agroforestale quale elemento regolatore degli scambi dei cicli del carbonio e dell'acqua anche con effetto mitigativo degli eventi meteorologici intensi.

4 OBIETTIVI DELLA MISURA

- riequilibrio eco-sistemico degli scompensi funzionali del sistema rurale-paesistico-ambientale in relazione al sistema socio-economico;
- potenziamento del sistema agroforestale di connessione tra territorio rurale ed edificato con contenimento della frammentazione del territorio e del consumo di suolo;
- valorizzazione delle aree rurali e degli spazi aperti con incremento della naturalità anche in relazione alla loro fruibilità;
- potenziamento dell'infrastruttura verde e presidio del territorio;
- incremento del patrimonio forestale.

Inoltre, partendo dalla consolidata condivisione della valenza strategica del ruolo multifunzionale che le imprese agricole e forestali svolgono per il territorio, Regione Lombardia intende sviluppare un forte coinvolgimento degli attori pubblici e privati che possono essere promotori e attuatori di iniziative di riqualificazione ambientali-paesistiche e pertanto, attraverso un forma di priorità, si propone di riconoscere il ruolo sociale degli operatori agricoli, quali "custodi del territorio", con diversificazione e integrazione del reddito per le imprese e creazione di opportunità per i giovani agricoltori, fronteggiando anche la grande frattura culturale indotta dagli stili di vita urbani, in funzione di una riappropriazione dei valori legati alla natura e agli spazi rurali.

Ulteriori benefici attesi indiretti derivanti dagli interventi proposti sono:

- il mantenimento e l'incremento di serbatoi agro-forestali per lo stoccaggio del carbonio che utilmente concorrono alle po-

- litiche di riduzione dei gas climalteranti in attuazione del Protocollo di Kyoto e all'abbattimento di inquinanti aero-dispersi;
 - il miglioramento qualitativo del paesaggio rurale e naturale lombardo;
 - il contributo alla realizzazione di interventi di dimensioni superiori alle misure agroambientali/forestali del Reg. (UE) 1305/2013 e rientranti o sinergici con una pianificazione ecologica a scala locale.
- Intensità dell'aiuto: 100% dei costi ammissibili.

5 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi potranno essere realizzati nei territori dei comuni di pianura e collina, così come da classificazione dell'Istituto Nazionale di Statistica (I.S.T.A.T.).

Gli interventi dovranno mantenersi nei limiti¹ previsti dall'allegato A «progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 5 e individuazione a margine delle autorità competenti a espletare tale procedura ai sensi dell'articolo 2» della d.g.r. 14 luglio 2015 - n. X/3826 «Aggiornamento degli allegati della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 - Norme in materia di valutazione di impatto ambientale».

6 BENEFICIARI

I beneficiari sono distinti in due tipologie:

- TIPO A):** persone fisiche o giuridiche di diritto privato proprietari di terreni, escluso l'accesso alla tipologia d'intervento G (acquisto terreni) che garantiscano la fruizione e l'accessibilità pubblica o comunque la funzione pubblica e senza ricavo di alcun reddito dalla gestione dell'intervento. I soggetti beneficiari devono rientrare nella definizione di PMI di cui al capitolo "2.4. Definizioni" punto (35) par. 13 degli orientamenti: «PMI» o «microimprese, piccole e medie imprese», imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione;
- TIPO B):** persone giuridiche di diritto pubblico proprietari di terreni (quali comuni, loro associazioni o consorzi o unioni di comuni, enti gestori di parchi e di riserve regionali, l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste, consorzi di bonifica) che garantiscano la fruizione e l'accessibilità pubblica o comunque la funzione pubblica e senza ricavo di alcun reddito dalla gestione dell'intervento.

Le imprese attive nel settore forestale sono finanziabili ai sensi del punto 2.8. "Altri aiuti al settore forestale per finalità ecologiche, climatiche, protettive e ricreative" come specificato al punto (593) degli orientamenti.

Le altre tipologie di beneficiario, ad esclusione degli enti pubblici, sono finanziabili ai sensi del capitolo 2.1. "Investimenti a favore dello sviluppo di aree forestali e del miglioramento della redditività delle foreste" e in particolare del par. 2.1.1. "Aiuti alla forestazione e all'imboschimento".

Per quanto riguarda gli enti pubblici (tipo B) secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, "per quel che riguarda l'eventuale applicazione delle norme del Trattato in materia di concorrenza, è d'uopo distinguere tra l'ipotesi in cui lo Stato agisca esercitando il potere d'imperio e quella in cui svolga attività economiche di natura industriale o commerciale consistenti nell'offrire beni o servizi sul mercato" (cfr. sentenza emessa nella causa C-343/95, Diego Cali & Figli Srl/ Servizi ecologici porto di Genova, Racc. 1997, pag. I-1547, punto 16). Nel caso in esame, i beneficiari della sovvenzione sono gli enti pubblici attivi, proprietari di terreni pubblici, che operano nel settore delle loro attività istituzionali e non esercitano attività economiche ai sensi della definizione fornita dalla Corte di Giustizia.

In aderenza a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia gli enti pubblici sono obbligati a dichiarare:

- di non esercitare attività economica derivante dal materiale legnoso eventualmente prodotto con la presente agevolazione;
- di non esercitare alcun tipo di attività commerciale che possa derivare dall'attuazione degli interventi realizzabili con la presente agevolazione (ad esempio, locazione delle aree per attività ricreative, pesca, caccia, ecc. o di non fornire essi stessi tali attività sul mercato).

L'inosservanza di tale obbligo comporta la non ammissibilità della domanda a contributo o la sua decadenza dal beneficio nel caso di accertata violazione con le modalità di legge. Tale condizione è necessaria al fine di non incorrere nell'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato.

7 TIPOLOGIE D'INTERVENTO AMMISSIBILI, DIMENSIONI MINIME, MASSIME E IMPORTI MASSIMI

Le tipologie di intervento sotto-riportate devono avere le caratteristiche di cui al punto (39) del capitolo 2.4 Definizioni degli "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01)" che dispone possano inquadarsi come investimenti non produttivi che non portano a un aumento netto del valore o della redditività del beneficiario.

Le tipologie di spese ammissibili: A "Bosco", B "Sistema verde a prevalenza di bosco", C "Sistema verde con bosco complementare", D "Sistemi verdi a prevalenza di elementi lineari" e in parte per la tipologia H sono inquadrate nel capitolo 2 "Aiuti a favore del settore forestale cofinanziati dal FEASR, concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di misure cofinanziate o a titolo di semplici aiuti di Stato" sezione 2.1.1. Aiuti alla forestazione e all'imboschimento.

La tipologia E "Conversioni colturali di formazioni boschive degradate nell'alta pianura" sarà concessa secondo le disposizioni del capitolo 2 "Aiuti a favore del settore forestale cofinanziati dal FEASR, concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di misure cofinanziate o a titolo di semplici aiuti di Stato" sezione 2.8.1 Aiuti per azioni forestali e interventi specifici con l'obiettivo principale di contribuire a mantenere o ripristinare l'ecosistema forestale e la biodiversità o il paesaggio tradizionale.

La tipologia F "Ripristino suolo fertile" sarà concessa secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (GUCE L352 24.12.2013).

La tipologia G "Acquisto dei terreni" è una tipologia di intervento attivabile solo per gli enti pubblici.

Il contributo per le azioni di imboschimento di superfici di proprietà pubblica copre unicamente i costi di impianto. Nel caso dei terreni demaniali, gli aiuti possono essere concessi se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune.

¹ Da d.g.r. 14 luglio 2015 - n. X/3826 - «Allegato b "progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a V.I.A. di cui all'art. 6 e individuazione a margine delle autorità competenti a espletare tale procedura ai sensi dell'articolo 2» (allegato alla l.r. 5/2010) "...b)- Iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ettari.

Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 05 febbraio 2016

Si precisa che la definizione di bosco è quella riportata all'art. 42 della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", con il quale sono considerati bosco:

- a) le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e larghezza non inferiore a 25 metri;
- b) i rimboschimenti e gli imboschimenti;
- c) le aree già boscate prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni del bosco non autorizzate.

Lo stesso articolo di legge assimila a bosco:

- a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
- b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;
- c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

TIPOLOGIA	INTERVENTI AMMISSIBILI	DIMENSIONE MINIME E MASSIME	Riferimenti Orientamenti dell'U.E. aiuti di Stato 2014—2020 (2014/C 204/01)	TIPOLOGIA SPESE AMMISSIBILI	IMPORTO MASSIMO
A	Bosco secondo la definizione di cui all'art. 42 della l.r. 31/2008	Uguale o maggiore di 3,00 ettari. Non superiore a 20,00 ettari	Capitolo 2.1.1: gli aiuti per i costi di impianto e il premio annuale possono essere erogati ai proprietari fondiari pubblici e privati e ai loro consorzi.	Spese inquadabili come progettazione di "miglioramento bene immobile" punto (502) lett.a e spese generali connesse (502) lett. c. Lavori preparatori del terreno. Lavorazioni culturali post impianto. Spese per la sicurezza ed eventuale delimitazione provvisoria dell'area di impianto. Fornitura e impianto di essenze vegetali comprese pacciamature. Formazione di ambiti prativi.	
B	Sistema verde a prevalenza di bosco: almeno il 70 % della superficie deve essere destinata a soprassuolo forestale; la restante superficie potrà essere destinata a: - siepi, filari, fasce boscate e prati arbustati, macchie arboree; - prati umidi, stagni, canneti, cariceti, aree umide, ripristino di lanche e fontanili, rinaturalizzazioni spondali corsi d'acqua (esclusi interventi in alveo e consolidamenti se non a mezzo ingegneria naturalistica); -nuovi prati stabili	Uguale o maggiore di 3,00 ettari. Non superiore a 20,00 ettari	Capitolo 2.1.1: gli aiuti per i costi di impianto e il premio annuale possono essere erogati ai proprietari fondiari pubblici e privati e ai loro consorzi.	Spese inquadabili come progettazione di "miglioramento bene immobile" punto (502) lett.a e spese generali connesse (502) lett. c. Oltre alle voci di cui alla TIPOLOGIA A: Formazione di prati stabili e prati umidi. Movimenti e modellamento terra, scavi per creazione aree umida, modellazione spondali o riapertura testa del fontanile o ricreazione lanche e piccole opere accessorie anche di genio civile per adduzione acqua. Forme di impermeabilizzazioni naturaliformi per creazione aree umide. Opere di ingegneria naturalistica minore con impiego di materiale vegetale vivo.	Spesa massima ammissibile di 30.000 Euro/Ettaro per gli interventi e di 4.000,00 Euro /Ettaro / anno per le relative manutenzioni, massimo per 3 anni

Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 05 febbraio 2016

TIPOLOGIA	INTERVENTI AMMISSIBILI	DIMENSIONE MINIME E MASSIME	Riferimenti Orientamenti dell'U.E. aiuti di Stato 2014—2020 (2014/C 204/01)	TIPOLOGIA SPESE AMMISSIBILI	IMPORTO MASSIMO
C	<p>Sistema verde con bosco complementare: la superficie che deve essere destinata a soprassuolo forestale non può essere inferiore alla definizione di bosco di cui all'art. 42 comma 1 lettera a) della l.r.31/2008 (superficie pari o superiore a 2000 mq e larghezza non inferiore a 25 m); la restante superficie potrà essere destinata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siepi, filari, fasce boscate e prati arbustati, macchie arboree; - prati umidi, stagni, canneti, cariceti, aree umide, ripristino di lanche e fontanili, rinaturalizzazioni spondali corsi d'acqua (esclusi interventi in alveo e consolidamenti se non a mezzo ingegneria naturalistica); - nuovi prati stabili; 	Uguale o maggiore di 1,00 ettari. Non superiore a 20,00 ettari	Capitolo 2.1.1: gli aiuti per i costi di impianto e il premio annuale possono essere erogati ai proprietari fondiari pubblici e privati e ai loro consorzi.	Spese inquadrabili come progettazione di "miglioramento bene immobile" punto (502) lett.a e spese generali connesse (502) lett. c. Ammesse tutte le voci TIPOLOGIA A+B	Spesa massima ammissibile di 30.000 Euro/Ettaro per gli interventi e di 4.000,00 Euro /Ettaro / anno per le relative manutenzioni, massimo per 3 anni
D	<p>Sistemi verdi a prevalenza di elementi lineari (siepi, filari, filari arborati, fasce boscate, fasce tamponate +/- prati accessori) che costituiscano canale ecologico di connessione tra elementi con significativo grado di naturalità esistenti o quantomeno che ne rappresenti la naturale continuità almeno di uno di questi.</p>	Larghezza uguale o maggiore a 50 mt. Lunghezza uguale o maggiore a 200 mt Non superiore a 20,00 ettari	Capitolo 2.1.1: gli aiuti per i costi di impianto e il premio annuale possono essere erogati ai proprietari fondiari pubblici e privati e ai loro consorzi.	Spese inquadrabili come progettazione di "miglioramento bene immobile" punto (502) lett.a e spese generali connesse (502) lett. c. Oltre alle voci di cui alla TIPOLOGIA A	

TIPOLOGIA	INTERVENTI AMMISSIBILI	DIMENSIONE MINIME E MASSIME	Riferimenti Orientamenti dell'U.E. aiuti di Stato 2014—2020 (2014/C 204/01)	TIPOLOGIA SPESE AMMISSIBILI	IMPORTO MASSIMO
E	Conversioni colturali di formazioni boschive degradate nell'alta pianura (recupero della brughiera): solo in ambiti territoriali con comprovata presenza di brugo in un passato recente.	Superficie minima 5.000 mq. Non superiore a 20,00 ettari	Capitolo 2.8.1: aiuti per l'impianto, la potatura, lo sfoltimento e l'abbattimento degli alberi o di altra vegetazione nelle foreste esistenti, la rimozione di alberi caduti nonché le spese di pianificazione	Spese inquadabili ai sensi del punto (594) Abbattimento soggetti vegetali per creazione ambiente idoneo alla (ri)formazione della brughiera (taglio bosco non soggetto a compensazione in quanto con finalità naturalistica), rimozione del materiale vegetale nel rispetto delle norme di settore. Le eventuali voci costo di cui alla tipologia A saranno concesse secondo le modalità di cui al capitolo 2.1.1 degli orientamenti.	Massimo co-finanziamento Euro 250.000 euro per progetto,
F	Ripristino suolo fertile di aree impermeabilizzate e opere di deframmentazione e/o ricostruzione varchi naturali unicamente se connesse al progetto principale di de-impermeabilizzazione.	Nessuna Non superiore a 20,00 ettari	Esclusa l'applicazione degli orientamenti. Si applica il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GUCE L352 24.12.2013)	Ammesse opere di genio civile: -per demolizione superficie impermeabilizzanti il terreno, vagliatura/selezione materiale demolito per riuso parziale in sito e smaltimento della parte rimanente nel rispetto delle norme in materia di smaltimento rifiuti; - eventuali opere di deframmentazione connesse alla de-impermeabilizzazione tipo sottopassi stradali o ponti verdi a fini faunistici non finanziabili separatamente; - movimenti e ricariche di terreno di coltivo.	Max co-finanziamento Euro 200.000 euro per progetto
G	Acquisto di terreni da destinare alla realizzazione di interventi di cui alle tipologie da A, B, C e D, comprese le relative spese effettivamente sostenute per la stipula degli atti di acquisto.	Uguale o maggiore di 1,00 ettari - non superiore a 20,00 ettari	Spesa ammissibile per il solo ente pubblico	Costo di acquisto. Spese notarili e accessorie per la stipula dell'atto di acquisto.	Spesa ammissibile non superiore a Euro 200.000,00 in tre anni. Il costo ad ettaro non potrà essere superiore al valore agricolo medio (VAM) definito a livello provinciale dall'Agenzia del Territorio competente (regione agraria e tipologia di coltura). Le spese afferenti la stipula dell'atto di acquisto non possono superare 1.500,00 Euro.

Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 05 febbraio 2016

8 SPESE AMMISSIBILI

Il beneficiario deve, in conformità al capitolo 3.4 "Effetto incentivazione" degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01), presentare istanza di contributo prima di dare avvio ai lavori. La domanda di aiuto in conformità al punto 71 degli orientamenti deve contenere come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili.

Inoltre, ai sensi del capitolo 3.5. "Proporzionalità dell'aiuto" punto (81) degli orientamenti, l'importo concesso per beneficiario deve limitarsi allo stretto necessario per raggiungere l'obiettivo comune prefissato, e ai sensi del punto (82) ai fini della proporzionalità, la Commissione considera che l'importo degli aiuti debba essere inferiore ai costi ammissibili.

Ai sensi del punto (85) degli orientamenti l'autorità che concede l'aiuto calcola l'intensità massima e l'importo dell'aiuto al momento della concessione. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Pertanto sotto le predette condizioni e fatte salve le disposizioni di cui ai capitoli successivi sono ammesse a finanziamento:

- le spese afferenti le lavorazioni utili e pertinenti alla realizzazione degli interventi, come da elenco tipologico, riportato nella colonna dedicata della tabella di cui al capitolo 7 e che in ogni caso dovranno rispettare gli obiettivi di cui al capitolo 4;
- le sole spese effettuate per interventi avviati e realizzati dopo l'ammissione a finanziamento della domanda.

Non saranno comunque ammissibili i costi non direttamente connessi alla realizzazione di interventi riconducibili alle tipologie elencate nel capitolo 7, oltre a quanto espressamente indicato al capitolo 10 "limiti e divieti".

8.1 Spese di manutenzione dell'intervento

Le manutenzioni, comprensive di spese tecniche, comprendono tre anni dalla fine dei lavori di impianto.

Di seguito viene riportato l'elenco, esemplificativo e non esaustivo, delle spese ammissibili per le manutenzioni afferenti le tipologie di interventi di cui al cap.7 (ove previste): taglio erba nell'area di imboscamento (inter e intrafila), diserbo manuale da infestanti rampicanti; interventi di irrigazione e/o costi di manutenzione dell'impianto se fisso, cure colturali alle piante sviluppate (ad es.: irrigazioni e concimazioni localizzate, controllo controventatura, eventuali potature di formazione e trattamenti fitosanitari, apertura e chiusura manuale dei tornelli), eventuale tagli superfici prative ed eventuali irrigazioni, manutenzione ai sistemi di adduzione dell'acqua per ricreazione delle aree verdi, contenimento ricrescita soggetti vegetali non idonei (brughiera).

Il finanziamento viene erogato a tutti i soggetti che abbiano realizzato l'intervento, a condizione che questo sia stato collaudato con esito favorevole.

Non è ammesso il finanziamento delle sole attività manutentive.

8.2 Spese generali

Le spese generali ammissibili comprendono:

- a. la progettazione degli interventi proposti comprensiva di IVA e di ogni ulteriore onere;
- b. la direzione dei lavori comprensiva di IVA e di ogni ulteriore onere;
- c. il piano di sicurezza del cantiere laddove previsto dalla normativa vigente comprensiva di IVA e di ogni ulteriore onere e relativi oneri per eventuali coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione;
- d. oneri afferenti il responsabile del procedimento e quote di progettazione per gli uffici pubblici.

Le spese generali non possono superare il 12 % calcolato sull'importo dei lavori al netto dell'IVA.

Gli oneri relativi alle spese generali non dovranno riguardare i costi per la costruzione, l'acquisizione, incluso il leasing, o il miglioramento di beni immobili; né l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature.

8.3 Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)

Ai sensi del punto (86) degli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile. L'IVA, potrà essere esposta solo nel caso in cui il beneficiario non possa recuperarla, in virtù della propria natura giuridica e delle disposizioni specifiche in materia. All'atto della richiesta di finanziamento il potenziale beneficiario dovrà dichiarare la sua posizione nei confronti dell'IVA.

9 CONDIZIONI

Per garantire il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati, è necessario il rispetto delle seguenti condizioni, oltre quelle già elencate nella tabella di cui al precedente punto 7:

1. i progetti devono comprendere tre anni di manutenzione post-impianto;
2. garantire la piena disponibilità e accessibilità delle aree oggetto di intervento e relativa cantierabilità;
3. adozione di determinazioni di ordine giuridico e urbanistico atte a garantire nel tempo la non trasformazione delle superfici interessate dall'intervento;
4. trascrizione in atto pubblico di vincolo reale (di non trasformazione della superficie oggetto d'intervento) opponibile a terzi;
5. obbligo di non trasformazione della superficie d'intervento a pena rifusione totale del finanziamento ottenuto, rivalutata al momento dell'eventuale trasformazione;
6. garantire il mantenimento delle opere realizzate;
7. la fruizione e l'accessibilità pubblica o comunque la funzione pubblica e senza ricavo di alcun reddito dalla gestione dell'intervento;
8. dichiarare, se ricorre il caso, di avere richiesto per il progetto d'intervento proposto, finanziamenti da altre fonti di aiuto (es: misure del Programma di Sviluppo Rurale vigente, Bando Sistemi Verdi etc) e nel caso di ottenimento dei medesimi, di comunicare successivamente l'opzione di finanziamento scelta;

9. garantire la realizzazione dell'intero progetto, anche in caso di variazione dei costi in corso d'opera, rispetto a quanto previsto all'atto della presentazione della domanda;
10. per la tipologia d'intervento G (acquisto terreni) l'atto di compravendita deve riportare espressamente che l'acquisto della superficie è finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui alle tipologie A, B, C e D;
11. per la tipologia E: superfici ammesse a recupero della brughiera solo se il progetto comprova contestualmente la presenza del brugo in un passato recente.

10 LIMITI E DIVIETI

L'aiuto non è cumulabile con altri aiuti concessi conformemente ad altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari che possano intervenire sugli stessi costi ammissibili.

Non possono essere finanziati:

1. gli interventi iniziati prima che il regime sia stato istituito e dichiarato compatibile con il trattato dalla Commissione europea e prima che sia stata debitamente presentata e accettata la domanda di aiuto;
2. gli aiuti a favore delle industrie collegate alla silvicoltura o a favore dell'estrazione del legno a scopo commerciale, del trasporto del legname o della trasformazione del legno o di altre risorse forestali in determinati prodotti o a fini di produzione energetica;
3. l'abbattimento di piante destinato principalmente all'estrazione del legno a scopo commerciale e il ripopolamento con alberi equivalenti;
4. l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, abeti natalizi e specie a rapido accrescimento, anche per uso energetico, e interventi e/o impianti a scopo prevalentemente produttivo (pioppeti, short rotation, specie pregiate al fine di realizzare impianti di arboricoltura da legno);
5. gli interventi che possono comportare la riduzione della biodiversità, la lisciviazione dei nutrienti o possono dare origine a problematiche a carico degli ecosistemi idrici naturali o di bacini idrici protetti;
6. materiali e attività di promozione e informazione che contengono riferimenti a determinati prodotti o produttori o promuovono prodotti nazionali riferibile alla filiera bosco-legno;
7. materiali e attività di promozione e informazione di carattere generale;
8. gli interventi con un parere contrario espresso dall'ente gestore del sito "Natura 2000", che ha come oggetto le possibili conseguenze negative dell'intervento sulle zone facenti parte della rete "Natura 2000" (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale);
9. gli interventi con un parere contrario espresso dall'ente gestore del parco o della riserva naturale, che ha come oggetto le possibili conseguenze negative dell'intervento sull'area protetta o sulla scelta delle specie vegetali da utilizzare;
10. gli interventi in contrasto con le previsioni e prescrizioni dei piani di indirizzo forestale o dei piani di assetto forestale approvati (art. 47 della l.r.31/2008);
11. gli interventi che prevedano l'impiego di specie non autoctone, di provenienza non certificata nonché di specie esotiche invasive di cui alla l.r. n. 10 del 31 marzo 2008, o comunque non adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e tali da non soddisfare requisiti ambientali minimi;
12. gli interventi che prevedono l'impiego di specie vietate per motivi fitosanitari dal Servizio Fitosanitario Regionale o delle competenti autorità fitosanitarie europee o nazionali;
13. studi, ricerche, pianificazione, programmazione, studi di fattibilità;
14. realizzazione ex novo di viabilità percorribile da mezzi motorizzati e sua manutenzione ordinaria e straordinaria;
15. giardini e relative attrezzature;
16. realizzazione delle opere idrauliche (ad eccezione di quanto ammesso nella colonna "tipologia spese ammissibili" di cui al punto 7);
17. movimenti di terra non correlati direttamente alla realizzazione forestale o alle altre tipologie di interventi ammessi a finanziamento, con divieto di commercializzazione del materiale terroso e degli inerti derivanti dagli scavi;
18. opere di ingegneria civile (ad eccezione di quanto ammesso nella colonna "tipologia spese ammissibili" di cui al punto 7);
19. vivai e piantonai;
20. interventi di compensazione a seguito di trasformazione del bosco;
21. opere di compensazione dovute o prescritte per compensazione di impatti ambientali in genere;
22. gli interventi previsti da prescrizioni di natura urbanistica, o ambientali (cave, discariche, ecc.) o da impegni derivanti da lottizzazioni;
23. piste ciclo-pedonali;
24. strutture e infrastrutture in genere;
25. gli interventi ricadenti nel tessuto urbano consolidato e non connessi o collegabili al sistema del verde periurbano, mediante canale ecologico acclarato tecnicamente e/o da strumento di pianificazione;
26. per la tipologia F (ripristino suolo fertile), le sole opere di de-frammentazione, se non connesse al progetto principale di de-impermeabilizzazione;
27. i rimboschimenti (rinnovazione artificiale secondo il r.r. 5/2007) sono vietati per cinque anni in zone incendiate ovvero in presenza di parere contrario espresso dall'Ente competente ai sensi della Legge 353/2000 e non sono consentiti interventi su soprassuoli interessati da incendi dove la rinnovazione naturale si è affermata sostituendo la vegetazione bruciata;
28. in generale opere che non si configurano come interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità;
29. interventi che prevedono una recinzione anche se realizzata con materiale vegetale.

Inoltre non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione "Orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziate in difficoltà, (2014/C 249/01)", né alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione.

Il capitale circolante non costituisce un costo ammissibile, ai sensi del punto (502) degli orientamenti.

Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 05 febbraio 2016

11 STRUMENTO ED ENTITÀ DEGLI AIUTI

Le agevolazioni saranno erogate in conto capitale ai sensi :

- 1) degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01) parte seconda capitolo 2 per quanto riguarda le spese per gli investimenti forestali e degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2014-2020" (2006/C 319/01), in particolare la parte II capitolo 2 "Aiuti a favore del settore forestale cofinanziati dal FEASR, concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di misure cofinanziate o a titolo di semplici aiuti di Stato", per tutte le tipologie di intervento ad esclusione delle tipologie G "Acquisto dei terreni" e F "Ripristino suolo fertile";
- 2) del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» per la sola misura F "Ripristino suolo fertile";
- 3) la tipologia G "Acquisto di terreni" è un contributo riservato ai soli enti pubblici.

I contributi potranno essere concessi solo a condizione che siano rispettate le prescrizioni dei paragrafi 9 "condizioni" e 10 "limiti e divieti".

12 PRIORITÀ

L'attribuzione del punteggio di priorità è elemento indispensabile per stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria.

Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

A parità di punteggio si considera l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Prospetto punteggi

Punteggio massimo in base alle priorità	Punti
12.1. Priorità in base alla natura del richiedente	30
12.2. Priorità in base al coinvolgimento	10
12.3. Priorità in base al cofinanziamento	45
12.4. Priorità in base alla tipologia dell'intervento	30
12.5. Priorità in base alla scala territoriale d'intervento	10
12.6. Priorità in base alla superficie	20
12.7. Priorità forestale	15
12.8. Priorità secondo indice di boscosità	20
12.9. Priorità agricola	20
12.10. Priorità ambientale	50
12.11. Priorità secondo indice di antropizzazione	20
Totale	270

12.1. Priorità in base alla natura del richiedente (massimo punti 30)

Categoria di beneficiario (una sola opzione)	Punti
Persona giuridica di diritto pubblico	5
Persone fisiche o giuridiche di diritto privato	10
Imprenditore agricolo professionale	20
Imprenditore agricolo professionale con meno di 40 anni	30

12.2. Priorità in base al coinvolgimento (massimo punti 10)

Coinvolgimento soggetti pubblici o privati (una sola opzione)	Punti
progetto che coinvolge solo il proponente	0
progetto che coinvolge 2 soggetti	1
progetto che coinvolge 3 o più soggetti	5
Progetto condiviso all'interno di strumenti di pianificazione negoziata (AQST, PISL, ADP) o altre forme di partenariato territoriale (Accordi Quadro, Contratti di fiume, Protocolli d'intesa, Patti territoriali, Programmi d'Area), opportunamente documentati	10

12.3. Priorità in base al cofinanziamento (massimo punti 45)

Priorità in base al cofinanziamento (più opzioni)	Punti
Nessun cofinanziamento	0
Cofinanziamento da parte di soggetto pubblico	15
Cofinanziamento da parte di soggetti privati	30

12.4. Priorità in base alla tipologia d'intervento (massimo punti 30)

Priorità in base alla tipologia d'intervento (una sola opzione)	Punti
A - Bosco	10
B - Sistema verde a prevalenza di bosco	20
C - Sistema verde con bosco complementare	30
D - Sistemi verdi a prevalenza di elementi lineari	25
E - Conversioni colturali di formazioni boschive degradate nell'alta pianura	20
F - Ripristino suolo fertile	25
G - Acquisto di terreni	10
H - Combinazione tipologie precedenti	30

12.5. Priorità in base alla scala territoriale d'intervento (massimo punti 10)

Priorità in base alla scala territoriale d'intervento (una sola opzione)	Punti
1 Comune	0
2 Comuni	5
3 o più Comuni	10

12.6. Priorità in base alla superficie (massimo 20 punti)**12.6.1. Priorità in base alla superficie (tipologie interventi A e B)** (massimo punti 20)

Priorità in base alla superficie reale oggetto d'intervento (una sola opzione)	Punti
>3 <= 5 ha	10
>5	20

12.6.2. Priorità in base alla superficie (tipologie interventi C, D, G e H) (massimo punti 20)

Priorità in base alla superficie reale oggetto d'intervento (una sola opzione)	Punti
>1 <= 3 ha	10
>3	20

12.6.3. Priorità in base alla superficie (tipologie interventi E) (massimo punti 20)

Priorità in base alla superficie reale oggetto d'intervento (una sola opzione)	Punti
>1.000 <= 3.000 mq	10
>3.000 mq	20

12.7. Priorità forestale (massimo punti 15)

interesse forestale (più opzioni)	Punti
Ampliamento grande foreste di pianura o sistemi verdi o altri interventi forestali naturaliformi realizzati con finanziamenti pubblici	5
Interventi previsti in base alla previsione del PIF	10

12.8. Priorità secondo coefficiente di boscosità² (massimo punti 20)

Comuni a basso indice di boscosità (una sola opzione)	Punti
Coefficiente maggiore di 10	0
Coefficiente compreso tra 6,1 e 10	5
Coefficiente compreso tra 3,1 e 6	10
Coefficiente compreso tra 1,1 e 3	15
Coefficiente inferiore o uguale a 1	20

² Viene definito secondo la delibera n. 2024 del 8.3.2006

Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 05 febbraio 2016

12.9. Priorità agricola (massimo punti 20)

interesse agricolo (più opzioni)	Punti
Interventi che prevedano la realizzazione diretta da parte delle imprese agricole e forestali	10
Aree vulnerabili ai nitrati (NVZ - nitrogen vulnerable zone) in riferimento alla L.R. n. 31/08 e relativo Programma d'Azione (DGR 2208/2011) ai sensi della direttiva CEE 91/676 recepita nell'ordinamento nazionale con d.lgs n. 152 del 1999	10

12.10. Priorità ambientale (massimo punti 50)

Interesse ambientale (più opzioni)	Punti
Rete Ecologica Regionale - elementi di primo livello:	_____
- Rete natura 2000 (SIC e ZPS)	2
- <i>Aree protette:</i>	_____
<input type="radio"/> parchi naturali	4
<input type="radio"/> Parchi regionali	6
<input type="radio"/> PLIS	10
<input type="radio"/> Riserve naturali e/o Monumenti Naturali	2
- Aree prioritarie per la biodiversità in pianura e Oltrepò (AP)	10
- Corridoi primari	10
- Gangli primari	15
- Varchi	20
Rete Ecologica Regionale - elementi di secondo livello	30
Almeno il 50% della superficie interessata come recupero di ex aree produttive o di discariche abusive	10
Rinaturalizzazioni dei corsi d'acqua compatibili con la sicurezza idraulica anche in sinergia con i Contratti di Fiume	10

NB. *Nel caso di superficie a progetto parzialmente ricadenti all'interno della R.E.R. il punteggio è ridotto proporzionalmente .
Nel caso di superficie a progetto parzialmente ricadente in più elementi della R.E.R. il punteggio è attribuito con riferimento all'elemento prevalente.*

12.11. Priorità secondo indice di antropizzazione³ (massimo punti 20)

[come riferimento dati DUSAF]

Comuni ad alto indice di antropizzazione (una sola opzione)	Punti
Comuni con indice inferiore o uguale a 5	0
Comuni con indice compreso tra 6 e 10	5
Comuni con indice compreso tra 11 e 20	10
Comuni con indice compreso tra 21 e 40	15
Comuni con indice maggiore di 40	20

13 SCADENZA

La scadenza del presente regime è fissata al 31.12.2020.

³ L'indice di antropizzazione è calcolato su base comunale: si considera la superficie urbanizzata rispetto all'intero territorio comunale al netto delle aree idriche.